



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO
n. 13 del giorno 28/02/2025

**OGGETTO: STRUTTURE PREFABBRICATE AD USO COMMERCIALE DENMINATE
"CASSETTE IN LEGNO" SITE IN LOCALITA' MONTICCHIO LAGHI – PRESA D'ATTO
DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI ATELLA n. 7
del 20/11/2024 E APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONCESSIONE**

Relatore la Dott.ssa: Francesca Di Lucchio – PRESIDENTE.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

riunitosi il giorno 28.02.2025 alle ore 16:00 presso la Sala Biblioteca del Comune di Atella (PZ), con la presenza dei Sig.ri:

			Presente	Assente
1.	DI LUCCHIO FRANCESCA	Presidente	x	
2.	TELESCA GIUSEPPE DONATO	Consigliere		x
3.	MURANO ANTONIO	Consigliere	x	
4.	POMPA FIORELLA	Consigliere		x
5.	PASQUARIELLO GIUSEPPE	Consigliere	x	
6.	CRISTOFARO BIAGIO	Vice Presidente	x	
7.	CHIARITO MICHELE DONATO	Consigliere		x
8.	DINITTO MARIO	Consigliere	x	
9.	MIRA PIETRO	Consigliere		x
10.	RUSSO CARMINE MARIO	Consigliere	x	

(*) Collegato e presente da remoto, a norma della D.C.D. n. 09 del 30.06.2023.

Segretario VERBALIZZANTE: Dott. Mario Di Nitto

È presente anche il Presidente Pro tempore della Comunità del Parco Giuseppe Maglione.

HA DECISO

quanto di seguito in merito all'argomento segnato in oggetto (facciate interne).

SERVIZIO RAGIONERIA

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Impegno	Anno Bilancio	Missione. Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo €
--------------	---------------	---------------------------------------	----------	-----------



PARCO NATURALE
REGIONALE DEL
VULTURE

IMPEGNI

Num. Impegno	Anno Bilancio	Missione.Programma.Titolo.	Capitolo	Importo €

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.;

Visto il D.lgs. n. 165/2001, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e ss.mm.ii.;

Vista la L. 6 dicembre 1991 n. 394, recante "Legge quadro sulle aree protette";

Vista la L.R. 28 giugno 1994 n. 28, recante "Individuazione, Classificazione, Tutela e Gestione delle aree naturali protette in Basilicata";

Visto il D. Lgs. n. 152/2006;

Vista la L.R. 20 novembre 2017 n. 28, istitutiva del Parco Naturale Regionale del Vulture;

Visto lo Statuto dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture, adottato dalla Comunità del Parco in data 05.06.2018;

Vista deliberazione del Consiglio regionale n. 599 del 15 settembre 2023, avente ad oggetto "Nomina del Presidente dell'Ente di Gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture", con cui la dott.ssa Francesca Di Lucchio è stata nominata Presidente del Parco naturale regionale del Vulture;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 226 del 21/11/2023, di nomina del nuovo Consiglio Direttivo del Parco;

Vista la D.C.D. n. 18 del 20.12.2023 recante "Preso d'atto insediamento Presidente e consiglieri";



Vista la D.C.D. n. 24 del 20.12.2023 recante "Affidamento deleghe e funzioni al Presidente. Provvedimenti";

Visti

- il bilancio di previsione triennale 2024/2025/2026 e allegati approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 25 del 17.04.2024;
- la L.R. n. 28 del 28.09.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2025/2026 di questo Ente;
- L.R. n.44 del 30 dicembre 2024 di "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali per l'esercizio finanziario 2025."
- la D.C.D. n. 05/2025 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione 2025 e Pluriennale 2025-2026-2027;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, recante "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici";

Visto il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382" e, in particolare, l'art. 79;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, contenente il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali;

Visto l'art. 24 della L.R. 20 novembre 2017 n. 28 che stabilisce, tra l'altro, che la gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà della Regione, ricadenti nell'area Parco, è trasferita all'Ente Parco e che i terreni e i beni immobili, comunque acquisiti dall'Ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'Ente Parco;

Premesso che:

- il Comune di Atella nell'ambito del PO-FESR Basilicata 2007/2013 – Asse IV – Linea di intervento IV 1.1 PIOT Area Nord, ha candidato il progetto di "Completamento degli interventi infrastrutturali riqualificazione Monticchio Laghi" consistente nella realizzazione di opere infrastrutturali illuminotecniche e delocalizzazione dei manufatti precari ubicati lungo l'asse viario dell'istmo ricadenti nell'Ambito Unitario di Progettazione n°1 (AUP 1) da localizzarsi nell'AUP 3 così come previsto dal Piano Particolareggiato di Monticchio approvato con D.P.G.R. n.75 del 26/06/2006;
- in forza della D.G.R. n.634 del 29.03.1999 concernente l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'affidamento a terzi di beni e/o servizi ai sensi dell'art.5 della L.R. 42/98, per la realizzazione degli interventi, la Regione Basilicata, con D.G.R. n. 1409 del 23/10/2012, ha concesso al comune di Atella l'area per la realizzazione di cinque casette in legno, dalla superficie di 2.100 mq, individuata in Catasto all'interno delle particelle 55 e 19 (ora n. 138 e n. 139) del foglio 1 del Comune di Atella;
- la concessione approvata con D.G.R. n. 1409/2012 è stata sottoscritta tra le parti il 22.01.2013 con atto di Repertorio n°14547;



- in base a quanto indicato all'art. 5 la concessione ha una durata di n. 10 anni dalla data di sottoscrizione e è stata tacitamente rinnovata per lo stesso identico periodo;
- ottenuto il finanziamento il comune di Atella ha provveduto a realizzare cinque manufatti in legno di cui quattro contenenti due locali da 56,00 mq ciascuno ed il quinto formato da un ambiente unico di 56,00 mq per un totale di n. 9 unità immobiliari indipendenti;
- le strutture prefabbricate sono state accatastate dal Comune di Atella e sono state identificate al catasto del Comune di Atella al Foglio 1, p.lle 140 (sub. 1 e 2), 141, 142 (sub. 1 e 2), 143 (sub. 1 e 2) e 144 (sub. 1 e 2);
- con Delibera di C.D. n. 24 del 27/03/2024 si stabiliva, tra l'altro, di procedere all'assegnazione in concessione delle n. 4 strutture prefabbricate ad uso commerciale attualmente non in locazione con il Comune di Atella;
- in data 22.04.2024, con Verbale sottoscritto in pari data tra le parti, questo Ente ha preso in consegna dal Comune di Atella le n.9 strutture prefabbricate ad uso commerciale, identificate al catasto del Comune di Atella al Foglio 1, p.lle 140 (sub. 1 e 2), 141, 142 (sub. 1 e 2), 143 (sub. 1 e 2) e 144 (sub. 1 e 2);

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 20/11/2024 con cui il Comune di Atella ha deliberato di **RETROCEDERE** i terreni censiti al catasto terreni del Comune di Atella al Foglio 1 particelle 55 e 19 (ora n. 138 e n. 139), di proprietà della Regione Basilicata concessi al Comune di Atella mediante atto di concessione Rep. n°14547 del 22.01.2013;

Visto il comma 5) dell'art. 2 della Concessione sottoscritta tra le parti il 22.01.2013 che recita: *"Tutte le nuove opere realizzate sull'area oggetto di concessione saranno trasferite di diritto alla scadenza del rapporto concessorio nella proprietà dell'Ente concedente senza alcun pagamento di qualsivoglia indennizzo all'Ente concessorio"*;

Dato atto che la Deliberazione del Commissario Straordinario del comune di Atella n. 7 del 20/11/2024 stabilisce il termine della concessione tra Comune di Atella e Regione Basilicata relativa ai terreni mediante atto di concessione Rep. n°14547 del 22.01.2013 e censiti al catasto del comune di Atella al foglio n. 1 particelle 55 e 19 (ora n. 138 e n. 139);

Dato altresì atto che a norma dell'art. 24 della L.R. 20 novembre 2017 n. 28 la gestione dei terreni censiti al catasto del comune di Atella al foglio n. 1 particelle 55 e 19 (ora n. 138 e n. 139) e delle strutture prefabbricate realizzate su tale area identificate al catasto del Comune di Atella al Foglio 1, p.lle 140 (sub. 1 e 2), 141, 142 (sub. 1 e 2), 143 (sub. 1 e 2) e 144 (sub. 1 e 2) è trasferita di diritto a questo Ente Parco;

Vista la Delibera di C.D. n. 32 del 22/05/2024 con la quale si stabiliva:

- Di procedere all'affidamento in concessione delle n. 4 strutture prefabbricate adibite ad uso commerciale ("cassette in legno") site in località Monticchio Laghi, attualmente non in locazione con il Comune di Atella, ed identificate al Catasto del comune di Atella al foglio n. 1 p.lle n. 140 (sub. 2), 141, 142 (sub. 2), 143 (sub. 1);



- Di stabilire che il canone concessorio per i suddetti n. 4 immobili debba essere quantificato in misura esattamente corrispondente a quello applicato dal Comune di Atella, alle strutture attualmente in locazione, con la sola applicazione della rivalutazione ISTAT;
- Di approvare lo schema di avviso pubblico allegato, espugnando la parte contenente il riferimento agli immobili ricadenti nel "lotto 2"

Ritenuto prendere atto della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 20/11/2024 del comune di Atella con cui lo stesso Ente ha deliberato di **RETROCEDERE** i terreni censiti al catasto terreni del Comune di Atella al Foglio 1 particelle 55 e 19, di proprietà della Regione Basilicata concessi al Comune di Atella mediante atto di concessione Rep. n°14547 del 22.01.2013;

Ritenuto altresì approvare il Regolamento per la concessione delle "Casette in legno" in loc. Monticchio Laghi;

Dato atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito web del Parco, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2003;

TUTTO CIO' PREMESSO SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE

ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 20/11/2024 del comune di Atella con cui lo stesso Ente ha deliberato di **RETROCEDERE** i terreni censiti al catasto terreni del Comune di Atella al Foglio 1 particelle 55 e 19, di proprietà della Regione Basilicata concessi al Comune di Atella mediante atto di concessione Rep. n°14547 del 22.01.2013;
3. Di procedere all'affidamento in concessione delle n. 4 strutture prefabbricate adibite ad uso commerciale ("casette in legno") site in località Monticchio Laghi, attualmente non in locazione con il Comune di Atella, ed identificate al Catasto del comune di Atella al foglio n. 1 p.lle n. 140 (sub. 2), 141, 142 (sub. 2), 143 (sub. 1);
4. Di stabilire che il canone concessorio per i suddetti n. 4 immobili debba essere quantificato in misura esattamente corrispondente a quello applicato dal Comune di Atella, alle strutture attualmente in locazione, con la sola applicazione della rivalutazione ISTAT;
5. Di approvare il regolamento per la concessione delle "Casette in legno" in loc. Monticchio Laghi che costituisce parte integrante della presente Deliberazione;
6. Di dare mandato all'area tecnica e all'area amministrativa, ciascuno per le proprie competenze, di procedere con gli adempimenti conseguenti;



7. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi della L. R. n° 11/2006;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio online dell'Ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il presente atto sarà pubblicato sul sito web del Parco, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 33/2003.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa sono depositati presso l'Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Mario Di Nitto

LA PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Di Lucchio

Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni, Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente DELIBERAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Atella, lì 13/03/2025

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Ilenia Tummillo



OGGETTO: Regolamento per la concessione delle “Casette in legno” in loc. Monticchio Laghi facenti parte del patrimonio indisponibile dell’Ente Parco Art. 24 L.R. 28/2017 e smi

ARTICOLO 1

L’Ente Parco Naturale Regionale del Vulture intende procedere al rilascio di concessioni per l’affidamento dei seguenti immobili di proprietà della Regione Basilicata, ricadenti nell’area Parco, di cui l’Ente è gestore ai sensi dell’art. 24 della L.R. 28/2017 e smi.

Questo Regolamento individua e disciplina la concessione dei seguenti beni facenti parte del patrimonio indisponibile dell’Ente Parco ai sensi del comma 4 dell’art. 24 della L.R. n. 28/2017 e smi:

Comune	Foglio	Particella	sub
Atella	1	144	1
Atella	1	144	2
Atella	1	143	1
Atella	1	143	2
Atella	1	141	
Atella	1	142	1
Atella	1	142	2
Atella	1	140	1
Atella	1	140	2
Atella	1	139	Accesso comune

Per i locali identificati in catasto al:

- Comune di Atella - Foglio 1, P.IIa 140, sub 1;
- Comune di Atella - Foglio 1, P.IIa 142, sub 1;
- Comune di Atella - Foglio 1, P.IIa 143, sub 2;
- Comune di Atella - Foglio 1, P.IIa 144, sub 1;
- Comune di Atella - Foglio 1, P.IIa 144, sub 2;

come stabilito nella Delibera di C.D. n. 24 del 27/03/2024 le procedure volte all’affidamento in concessione potranno essere esperite solo al termine della naturale scadenza del contratto



stipulato dall'attuale condomino con il comune di Atella.

- La procedura per l'affidamento delle concessioni demaniali rimane esclusa dall'applicabilità del Codice dei contratti pubblici, in quanto non trattasi di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, ma riguarda il rilascio di concessioni in uso di aree demaniali;
- le disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 36/2023 sono applicabili alla procedura stessa in quanto richiamate nella "lex specialis" di gara;
- l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che conseguirà il punteggio più alto determinato secondo i criteri di cui al successivo articolo 6 in termini di qualità di servizi offerti e preferendo il richiedente che offrirà maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e proporrà di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

ARTICOLO 2

Nei locali commerciali di cui sopra sono insediabili attività commerciali relative al settore alimentare (se compatibile) e non alimentare e le attività di associazioni sportive, culturali, ambientali, di volontariato operanti nel settore ambientale, della tutela della flora e della fauna e della fruibilità turistica.

ARTICOLO 3

Per i locali di cui al **precedente art. 1** possono concorrere all'aggiudicazione i titolari di attività commerciale nel settore merceologico alimentare e non alimentare, coloro che alla data di pubblicazione del bando, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4 comma,4 della legge 15-03-1997 n° 59", nonché associazioni sportive, culturali, ambientali, di volontariato operanti nel settore ambientale, della tutela della flora e della fauna e della fruibilità turistica.

L'assegnazione è limitata ad un solo locale per operatore partecipante.

I requisiti minimi di partecipazione da possedere al momento della presentazione della domanda,



a pena di esclusione, da autocertificare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sono:

1) che il partecipante non si trovi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 94 del D. Lgs 36/2023 e smi, di seguito elencate:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto



legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Sono altresì esclusi:

a) l'operatore destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

b) l'operatore che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c) l'operatore che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure;

g) l'operatore che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.

È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 del citato art. 94, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice.

3. Costituirà, altresì, motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 36/2023 e smi:

a) la sussistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla



normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile;

d) la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che la domanda del concorrente sia imputabile ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

ARTICOLO 4

Il responsabile del servizio competente, ricorrendo i presupposti, rende noto mediante avviso pubblico la disponibilità del Parco a concedere uno o più beni (sopra identificati) ubicati in località Monticchio Laghi. Gli interessati devono produrre domanda al Parco Regionale del Vulture secondo le modalità di seguito indicate.

L'istanza di partecipazione e la relativa documentazione richiesta dovranno essere trasmesse dai soggetti interessati secondo una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Parco Regionale del Vulture in Atella (PZ) Corso Papa Giovanni XXIII (c/o Biblioteca comunale) negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì: ore 8.00 – 14,00),
- raccomandata A/R o a mezzo PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.parcoregionalevulture.it.

Il recapito della medesima è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile, non assumendosi l'Ente Parco alcuna responsabilità in merito a ritardi né ammettendo plichi presentati successivamente alla scadenza del termine.

Non saranno prese in considerazione le domande a qualsiasi titolo presentate prima della pubblicazione dell'apposito bando.

Alla domanda di assegnazione per i fabbricati di cui all'art. 1 devono essere allegati i seguenti



documenti:

a) per le attività commerciali esistenti:

1. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., con specificazione della data di prima iscrizione e dei dati relativi al titolare o legale rappresentante della ditta richiedente e da cui risulti inoltre l'assenza di procedure fallimentari o concorsuali;
2. copia autentica del titolo abilitante alla attività commerciale (licenza o titolo equivalente);
3. ogni altro documento idoneo a dimostrare la presenza delle situazioni cui è connessa l'attribuzione dei punteggi o la preferenza a parità di punteggio di cui al successivo articolo 6;
4. dichiarazione del richiedente di aver preso conoscenza del presente regolamento e dell'avviso pubblico e di accettazione incondizionata delle relative statuizioni;
5. Dichiarazione di aver preso visione dei beni oggetto della concessione e di averli trovati tutti consoni alle proprie esigenze, nonché perfettamente tenuti in uso e senza vizi di alcun genere, condizioni che saranno confermate in sede di stipula della concessione e riferite al manufatto assegnato;
6. Quietanza deposito garanzia di euro 500,00;

b) per le attività commerciali di nuova costituzione:

1. descrizione dell'attività da esercitare con specifica indicazione del settore merceologico di appartenenza e impegno ad iniziare l'attività nel termine di tre mesi dalla sottoscrizione del contratto;
2. autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
3. ogni altro documento idoneo a dimostrare la presenza delle situazioni cui è connessa l'attribuzione dei punteggi o la preferenza a parità di punteggio di cui al successivo



articolo 6 del presente regolamento;

4. dichiarazione del richiedente di aver preso conoscenza del presente regolamento e dell'avviso pubblico e di accettazione incondizionata delle relative statuizioni;
5. Dichiarazione di aver preso visione dei locali oggetto della assegnazione e di averli trovati tutti consoni alle proprie esigenze, nonché perfettamente tenuti in uso e senza vizi di alcun genere, condizioni che saranno confermate in sede di stipula della concessione e riferite al manufatto assegnato;
6. Quietanza deposito garanzia di euro 500,00;

c) per attività commerciali esistenti che intendono trasferirsi:

1. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., con specificazione della data di prima iscrizione e dei dati relativi al titolare o legale rappresentante della ditta richiedente e da cui risulti inoltre l'assenza di procedure fallimentari o concorsuali;
2. copia autentica del titolo abilitante alla attività commerciale (licenza o titolo equivalente);
3. ogni altro documento idoneo a dimostrare la presenza delle situazioni cui è connessa l'attribuzione dei punteggi o la preferenza a parità di punteggio di cui al successivo articolo 6;
4. dichiarazione del richiedente di aver preso conoscenza del presente regolamento e dell'avviso pubblico e di accettazione incondizionata delle relative statuizioni;
5. Dichiarazione di aver preso visione dei locali oggetto della assegnazione e di averli trovati tutti consoni alle proprie esigenze, nonché perfettamente tenuti in uso e senza vizi di alcun genere, condizioni che saranno confermate in sede di stipula della concessione e riferite al manufatto assegnato;
6. Quietanza deposito garanzia di euro 500,00;

d) per le associazioni operanti nel settore ambientale e della fruibilità turistica:



1. atto costitutivo e statuto;
2. ogni altro documento idoneo a dimostrare la presenza delle situazioni cui è connessa l'attribuzione dei punteggi o la preferenza a parità di punteggio di cui al successivo articolo 6;
3. dichiarazione del richiedente di aver preso conoscenza del presente regolamento e dell'avviso pubblico e di accettazione incondizionata delle relative statuizioni;
4. Dichiarazione di aver preso visione dei locali oggetto della assegnazione e di averli trovati tutti consoni alle proprie esigenze, nonché perfettamente tenuti in uso e senza vizi di alcun genere, condizioni che saranno confermate in sede di stipula della concessione e riferite al manufatto assegnato;
5. Quietanza deposito garanzia di euro 500,00.

La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti sopra indicati comporterà l'esclusione dal richiedente dal procedimento di assegnazione.

La polizza costituita da fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esatto pagamento del canone concessorio dovuto per un intero anno sarà richiesta solo in caso di assegnazione prima della stipula del contratto.

ARTICOLO 5

La valutazione delle domande è rimessa alla Commissione Tecnica di Valutazione, che verrà nominata con Determina del responsabile di Area Tecnica.

La Commissione Tecnica di Valutazione sarà composta da:

- un funzionario del Parco Regionale del Vulture, con funzioni di Presidente;
- un Funzionario del Comune di Atella, quale Comune del Parco sul cui territorio sono ubicati i beni oggetto di concessione, con funzioni di componente.



-un Funzionario del Comune di Rionero in Vulture, quale Comune del Parco il cui territorio è logisticamente più vicino al sito, con funzioni di componente;

La Commissione Tecnica di Valutazione procederà, in prima istanza, alla verifica e all'esame della documentazione acclusa alla domanda e, successivamente, accertata la regolarità, procederà secondo le modalità di cui all'art. 6.

Durante la fase di valutazione è facoltà della Commissione chiedere chiarimenti in ordine ad ogni singola richiesta.

ARTICOLO 6

La graduatoria per l'assegnazione degli immobili di cui all'art. 1 verrà formulata secondo i seguenti punteggi, per un punteggio massimo di 70 punti:

1) Ditte o associazioni sportive, culturali, ambientali, operanti nel settore ambientale, della tutela della flora e fauna e della fruibilità turistica che alla data di pubblicazione del presente avviso risultano insediate in località Monticchio Laghi o nelle aree limitrofe (max **punti 25**)

2) ditte o associazioni il cui titolare dimostri di essere diversamente abile

Fino al 30% **punti 2**

Fino al 60% **punti 4**

Fino al 100% **punti 5**

3) Ditte o Associazioni la cui titolarità, o in caso di società, la responsabilità dell'azienda, sia in capo ad una persona che abbia un'età inferiore a 35anni (**punti 10**);

4) per coloro che intendono intraprendere una nuova attività e che non abbiano compiuto 35 anni all'atto della pubblicazione del presente bando (**punti 10**);

5) Ditte, Consorzi, associazioni o aggregazioni equivalenti di imprese che producono e vendono prodotti tipici del territorio, quali carni, salumi, vini, olio, ecc. (**Punti 10**);

6) Ditte o Associazioni che si impegnino a garantire l'apertura per almeno 180 gg/anno (**Punti 10**);



A parità di punteggio, rappresenta titolo di preferenza nell'assegnazione la contestuale sede legale e/o operativa del concorrente nei comuni ricadenti nel perimetro del Parco del Vulture e la residenza del titolare o del legale rappresentante nei predetti comuni alla data di pubblicazione del bando. Per i concorrenti in possesso del titolo abilitante alla attività commerciale nel settore merceologico alimentare e non alimentare che non esercitano l'attività è richiesto il solo requisito, alla data di pubblicazione del bando, della residenza in uno dei Comuni ricadenti nel Parco.

Per le Associazioni è richiesto il solo requisito, alla data di pubblicazione del bando, della sede legale e/o operativa del concorrente nei comuni ricadenti nel perimetro del Parco del Vulture.

In caso di ulteriore parità costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione l'età minore, alla data di pubblicazione del bando, del possessore di titolo abilitante all'attività commerciale o del titolare della ditta individuale/associazione da insediarsi.

In caso di ulteriore parità la posizione nella graduatoria sarà determinata tramite sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica.

La Commissione Tecnica di Valutazione non assegnerà alcun punteggio nel caso in cui le situazioni sopra previste non siano adeguatamente provate dalla documentazione allegata alla domanda. Non è ammessa la possibilità di integrare successivamente alla scadenza del presente avviso la documentazione richiesta da allegare alla domanda presentata.

I beni saranno assegnati ai concorrenti utilmente collocati in graduatoria sulla base delle preferenze espresse nella domanda di assegnazione e della posizione nella graduatoria della ditta medesima con inizio dall'assegnatario primo classificato e così via.

ARTICOLO 7

Durata della concessione: anni 6 (sei) dalla sottoscrizione dell'atto, eventualmente prorogabile, una sola volta, per ulteriori 6 anni su richiesta del concessionario da far pervenire almeno 6 mesi prima della scadenza.



La disdetta va comunicata 12 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata o a mezzo PEC.

Sono fatti salvi i poteri di revoca per sopravvenuti motivi inerenti al pubblico uso dei beni immobili o per altre ragioni di pubblico interesse dell'amministrazione concedente e di decadenza in ipotesi di mancato esercizio dell'attività oggetto di concessione o di esercizio contrario al pubblico interesse.

Canone annuo: Il canone annuo è stabilito nell'avviso pubblico applicando, al canone determinato dal Comune di Atella per l'assegnazione degli immobili con avviso pubblico in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 25/11/2019 (200,00 Euro mensili), l'adeguamento in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo;

Deposito a garanzia di Euro 500,00 (da versare alla Tesoreria del Parco Regionale del Vulture) da produrre in allegato all'istanza a garanzia dell'accettazione sull'eventuale assegnazione. Detta garanzia sarà restituita ai partecipanti non assegnatari entro dieci giorni dalla emissione del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva.

Il deposito a garanzia (art.6) versato dalle ditte assegnatarie sarà incamerato dall'Ente Parco e portato in scomputo sui primi canoni di locazione dovuti.

Nel caso la ditta aggiudicataria rinunci all'assegnazione, il deposito cauzionale sarà definitivamente acquisito dall'Ente Parco, senza alcun rimborso.

Gli oneri di qualsiasi natura riferiti al bene oggetto della concessione correlati agli interventi di allestimento tesi al suo pieno utilizzo (comprese le spese di pulizia), e **le spese** per allacci a tutte le reti dei sottoservizi Enel, acqua ecc. sono a carico del concessionario

Allo scadere della concessione, le addizioni o le migliorie apportate all'immobile o all'area di pertinenza sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà del Parco.

Pagamento canone:

Il canone è adeguato annualmente in misura corrispondente al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi



nell'anno precedente.

Il canone mensile dovrà essere corrisposto anticipatamente entro il cinque di ogni mese. La prima rata, dovrà essere corrisposta al momento della stipula della concessione.

Il pagamento effettuato con ritardo, oltre i 3 mesi, comporterà la decadenza della concessione, detto mancato pagamento verrà poi prelevato tramite la polizza fideiussoria stipulata.

Deposito cauzionale per l'esatto adempimento del pagamento dei canoni mensili l'assegnatario rilascerà fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esatto pagamento dei canoni dovuti per un intero anno. L'esatta determinazione dell'importo della polizza sarà effettuata in sede di emissione dell'avviso pubblico. Detta garanzia rilasciata da soggetti diversi dall'aggiudicatario dovrà coprire l'intera durata del rapporto di concessione e sarà richiesta solo in caso di assegnazione prima della stipula del contratto;

Polizza R.C.T. . l'aggiudicatario dovrà presentare Polizza assicurativa mirata e comunque riferita all'immobile oggetto di aggiudicazione definitiva, contro i rischi R.C.T. d'incendio, scoppio ed allagamenti, fenomeni elettrici ed atmosferici, atti vandalici per un massimale di Euro 500.000,00, minimo valore dell'immobile stimato in Euro 50.000,00 (cinquantamila euro)

ARTICOLO 8

Manutenzione ordinaria e straordinaria della vegetazione

1. **Obblighi del Concessionario** Il Concessionario è tenuto a garantire la corretta manutenzione della vegetazione presente nell'area oggetto della concessione, nonché nelle aree comuni identificate, al fine di preservare la sicurezza pubblica, il decoro paesaggistico e la salute del patrimonio forestale.
2. **Manutenzione ordinaria** La manutenzione ordinaria della vegetazione comprende:
 - o Il controllo e la potatura di arbusti e alberi di piccole dimensioni per garantire l'accessibilità e la sicurezza delle strutture e dei percorsi.



- La rimozione di rami secchi o pericolanti che possano costituire un rischio per le persone o le infrastrutture.
 - Il contenimento della vegetazione infestante e il mantenimento dell'ordine nelle aree di passaggio.
3. **Manutenzione straordinaria** Gli interventi di manutenzione straordinaria della vegetazione, che possono includere l'abbattimento di alberi, il taglio selettivo o interventi fitosanitari su larga scala, devono essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione dell'Ente Parco e delle autorità competenti, nel rispetto delle seguenti normative:
- **D.Lgs. 42/2004** (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
 - **D.Lgs. 34/2018** (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali)
 - **Lr n. 42/98**
 - Regolamenti specifici dell'Ente Parco e del Comune competente.
4. **Sicurezza e tutela ambientale** Tutte le operazioni di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dovranno essere eseguite:
- Nel rispetto delle normative forestali, ambientali e di sicurezza sul lavoro.
 - Evitando danni al suolo, alla biodiversità e alla stabilità degli ecosistemi presenti.
 - Smaltendo correttamente il materiale vegetale derivante dagli interventi, in conformità con il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente).
5. **Obblighi congiunti sulle aree comuni** Nel caso di aree comuni all'interno dell'area boscata, il Concessionario è tenuto a collaborare con gli altri operatori presenti per effettuare gli interventi necessari, suddividendone gli oneri e le responsabilità in base agli accordi stabiliti dall'Ente concedente.
6. **Sanzioni e inadempienze** Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati potrà comportare l'applicazione di sanzioni amministrative, la sospensione delle attività concesse o, nei casi più gravi, la revoca della concessione.

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture

Obblighi del Concessionario.



Il Concessionario è tenuto a mantenere le strutture oggetto della concessione in buono stato di conservazione e pienamente funzionali per l'uso cui sono destinate, garantendo la sicurezza e il decoro delle aree concesse.

1. **Manutenzione ordinaria**

2. Il Concessionario è responsabile della manutenzione ordinaria delle strutture, che comprende tutti gli interventi necessari a garantirne la funzionalità e la sicurezza, tra cui:
 - Pulizia e igiene degli ambienti interni ed esterni.
 - Riparazione di piccole lesioni, crepe o danni superficiali.
 - Controllo e sostituzione di elementi di finitura (infissi, serrature, vetri, rivestimenti, verniciature, ecc.).
 - Manutenzione e verifica degli impianti elettrici, idrici, fognari e termici, nel rispetto delle normative vigenti.
 - Sostituzione e riparazione di elementi ammalorati che non comportino modifiche strutturali.

3. **Manutenzione straordinaria**

Gli interventi di manutenzione straordinaria, ovvero quelli che comportano modifiche strutturali o interventi rilevanti sulle opere concesse, potranno essere eseguiti solo previa autorizzazione scritta dell'Ente concedente e, ove richiesto, delle autorità competenti. Tali interventi comprendono:

- Consolidamento strutturale e interventi su fondazioni, murature portanti, solai o coperture.
- Rifacimento o modifica degli impianti tecnologici principali.
- Interventi su facciate, tetti o superfici esterne che alterino l'aspetto originario.
- Opere di ampliamento o trasformazione della destinazione d'uso, previa autorizzazione dell'Ente concedente.



4. Autorizzazioni e oneri a carico del Concessionario

- Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del Concessionario, salvo diversa disposizione esplicitata nel contratto di concessione.
- Per la manutenzione straordinaria, il Concessionario dovrà ottenere tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli enti preposti (Comune, Ente Parco, Soprintendenza, ecc.) e sostenere i relativi oneri burocratici e fiscali.

Gli eventuali lavori autorizzati per iscritto dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, senza alcun pregiudizio per la statica del fabbricato, con esonero al riguardo di qualsiasi responsabilità del Concedente. Qualora gli eventuali lavori autorizzati comportino la necessità di ottenere autorizzazioni o concessioni da parte del competente Comune o di altre autorità e/o enti, il Concessionario si obbliga all'adempimento di tutte le prescritte formalità ed al pagamento dei relativi oneri, sollevando il Concedente da ogni obbligazione in proposito

- Eventuali opere realizzate senza autorizzazione dovranno essere rimosse a cura e spese del Concessionario, fatto salvo il diritto dell'Ente concedente di richiedere il ripristino dello stato originario.

5. Restituzione dell'immobile

- Alla scadenza della concessione, l'immobile dovrà essere restituito in condizioni pari a quelle iniziali, salvo il normale degrado d'uso.
- Eventuali opere realizzate dal Concessionario potranno essere rimosse a sue spese, oppure lasciate in loco senza richiesta di indennizzi, a discrezione dell'Ente concedente.
- Il Concessionario è responsabile di ogni danno arrecato alla struttura e dovrà provvedere, prima della riconsegna, a tutte le riparazioni necessarie per il ripristino dello stato originale.

6. Sanzioni e responsabilità

- Il mancato rispetto degli obblighi di manutenzione potrà comportare sanzioni, fino alla revoca della concessione in caso di inadempienze gravi.



- Il Concessionario è direttamente responsabile di eventuali danni a persone o cose derivanti da una mancata manutenzione o da interventi eseguiti in modo improprio.

Gestione dei rifiuti e tutela ambientale

1. Obblighi del Concessionario

Il Concessionario è responsabile della gestione completa dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività svolte nella struttura concessa. Tale gestione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale, in particolare del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e delle disposizioni specifiche dell'Ente Parco e del Comune competente.

2. Raccolta e smaltimento

- Il Concessionario è tenuto a organizzare un sistema di raccolta differenziata per tutti i rifiuti prodotti, conformemente ai regolamenti locali.
- I rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori o aree predisposte, evitando l'abbandono o l'accumulo incontrollato.
- È vietata qualsiasi forma di combustione, interrimento o dispersione dei rifiuti nell'ambiente.

3. Gestione dei rifiuti speciali e pericolosi

- Nel caso di produzione di rifiuti speciali o pericolosi (es. oli esausti, batterie, rifiuti elettronici, prodotti chimici), il Concessionario è tenuto a conferirli a soggetti autorizzati per lo smaltimento, conservando la documentazione attestante il corretto trattamento.
- È vietato lo scarico di sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo e nei corpi idrici.

4. Manutenzione e pulizia dell'area concessa



- Il Concessionario deve garantire il mantenimento della pulizia dell'area concessa, compresi gli spazi esterni, i sentieri e le zone di accesso.
- Eventuali rifiuti abbandonati da terzi nell'area concessa devono essere rimossi dal Concessionario con tempestività.
- Nel caso di eventi, attività stagionali o particolari afflussi turistici, il Concessionario è tenuto ad adottare misure adeguate per gestire l'aumento della produzione di rifiuti.

5. Controlli e sanzioni

- Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti potrà comportare sanzioni amministrative, fino alla revoca della concessione in caso di inadempienze gravi.
- L'Ente concedente e gli organi di controllo competenti si riservano il diritto di effettuare ispezioni e verifiche per accertare il corretto adempimento degli obblighi previsti.

TARI – Tassa sui Rifiuti

1. Obbligo di pagamento

Il Concessionario è tenuto al pagamento della TARI (Tassa sui Rifiuti) per l'area e le strutture oggetto della concessione, secondo le tariffe stabilite dal Comune competente.

2. Dichiarazione e attivazione dell'utenza

- Il Concessionario è obbligato a presentare dichiarazione di inizio occupazione presso il Comune o l'ente preposto, entro i termini previsti dalla normativa locale.
- Eventuali variazioni (subentro, cessazione o modifica delle superfici soggette a tassa) devono essere tempestivamente comunicate agli uffici competenti.

3. Modalità di calcolo e pagamento



- L'importo della TARI è determinato in base alla superficie concessa e alla destinazione d'uso della struttura, come previsto dal regolamento comunale.
- Il pagamento deve essere effettuato secondo le scadenze e le modalità indicate dal Comune.
- Eventuali agevolazioni o riduzioni sono disciplinate dal regolamento comunale e dovranno essere richieste direttamente dal Concessionario, ove applicabili.

4. Obblighi in caso di cessazione della concessione

- Al termine della concessione, il Concessionario è tenuto a comunicare la cessazione dell'occupazione dell'immobile per la chiusura dell'utenza TARI.
- In caso di mancata comunicazione, il Concessionario sarà ritenuto responsabile del pagamento della tassa fino alla data di accertata riconsegna dell'immobile.

5. Sanzioni e responsabilità

- Il mancato pagamento della TARI potrà comportare l'applicazione di sanzioni e interessi di mora, secondo le disposizioni vigenti.
- L'Ente concedente si riserva il diritto di rivalersi sul Concessionario in caso di inadempienze.

ARTICOLO 9

Tutte le offerte pervenute entro i termini di cui ai rispettivi bandi pubblici verranno esaminate in seduta pubblica dalla Commissione Tecnica di Valutazione all'uopo nominata. La data di riunione della prima seduta sarà comunicata ai partecipanti e si procederà alla verifica della regolarità della formulazione della domanda e della documentazione amministrativa.

Le sedute successive, in sedute riservate, comporteranno l'assegnazione dei vari punteggi, formulando la relativa graduatoria che sarà trasmessa al responsabile del servizio competente del Parco.

Il responsabile del servizio competente, esaminati gli atti rimessi dalla Commissione Tecnica di Valutazione approverà, con atto proprio, la graduatoria provvisoria la quale sarà pubblicata



unicamente sull'albo pretorio del Parco Regionale del Vulture per ventuno giorni naturali e consecutivi, durante i quali gli interessati potranno proporre ricorsi ed osservazioni.

Le osservazioni e i ricorsi pervenuti oltre la data di pubblicazione non saranno presi in considerazione.

In ordine successivo di tempo il responsabile del servizio competente previo parere della Commissione Tecnica di Valutazione provvederà ad esprimersi in merito ai ricorsi ed alle osservazioni giunte e ad approvare la graduatoria definitiva

L'assegnazione dei locali ai richiedenti utilmente classificatisi è effettuata con provvedimento dello stesso Responsabile.

Il Responsabile del servizio competente inviterà gli aggiudicatari a sottoscrivere il contratto di concessione entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione della determinazione di approvazione della graduatoria definitiva.

Scaduto il termine senza che l'assegnatario abbia provveduto, senza giustificato motivo, alla sottoscrizione della concessione/contratto, l'assegnatario sarà ritenuto rinunciatario.

La stipula del contratto di concessione è subordinata al versamento preventivo da parte dell'assegnatario di quanto dovuto per deposito cauzionale, nonché alla presentazione di polizza assicurativa.

AVVERTENZE ED ESCLUSIONI

Non saranno prese in considerazione le domande che giungano fuori termine [farà fede la data e l'ora di trasmissione della PEC o la data di protocollo o il timbro postale in caso, rispettivamente, di consegna a mano o di invio tramite Raccomandata A/R].

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute che risultino prive della sottoscrizione o di alcuna delle precedenti dichiarazioni di cui ai punti precedenti del presente bando, nonché del deposito a garanzia.

Le domande eventualmente condizionate sono nulle.



Il plico contenente la domanda e i documenti, se spedito tramite servizio postale, viaggia a rischio del mittente e pertanto non sono ammessi reclami in caso di ritardo o mancato recapito. Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti/ dichiarazioni richiesti.

